ESU VENEZIA

REGIONE DEL VENETO

Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

DECRETO DEL DIRETTORE

(Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8 – Art. 14)

N . **339** del **30-11-2018**

Oggetto: gara di appalto servizi di presidio, vigilanza e sicurezza delle rr.uu. e altre strutture di ESU Venezia (CIG n. 76054052C0) - ammissione ed esclusione dei concorrenti, ex art. 29, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016.

Ufficio proponente : ECONOMATO E CONTROLLO DI GESTIONE

Responsabile del Procedimento : Trentin Antonio

Il Direttore o suo vicario: Lazzarini Daniele

VISTO CONTABILE
(Art. 151 D.LGS 267/2000)

Si attesta la copertura finanziaria e la compatibilità monetaria. In allegato il prospetto degli impegni.

IL RESPONSABILE
F.to Di Flavia Emanuela

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata nelle forme di legge all'Albo Ufficiale dell'ESU di Venezia per giorni quindici a partire dal **30-11-2018.**

RELAZIONE

Con Decreto del Direttore di ESU Venezia n. 235 del 11/09/2018 è stata indetta una procedura di gara aperta, *ex* art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'appalto dei servizi di presidio, vigilanza e sicurezza delle rr.uu. e altre strutture aziendali (CIG n. 76054052C0). La procedura di gara fa seguito ad una consultazione preliminare di mercato, ex art. 66 del D.lgs n. 50/2016, approvata con Decreto del Direttore n. 80 del 29/03/2018. L'oggetto della gara è il risultato di uno studio progettuale per la gestione accentrata di vari servizi, che attualmente vengono svolti mediante tre contratti: il servizio di vigilanza e sicurezza delle residenze universitarie (CIG 5272143608); il "modello tecnologico-organizzativo integrato" (CIG 679633945D); il servizio di portineria della r.u. Junghans (CIG ZB523294D1).

Il Bando di gara (CIG n. 76054052C0) è stato trasmesso all'Ufficio Pubblicazioni dell'UE in data 12/09/2018 (rec.id. 18-409977-001) e pubblicato il 13/09/2018 (2018/S 176-399212), nonché nella G.U.R.I. in data 17/09/2018 (n. 107, 5^ serie speciale), nel sito internet aziendale, in due quotidiani a maggiore diffusione locale e in due a maggiore diffusione nazionale, oltre che nel sito dell'Osservatorio Regionale Contratti e del M.I.T.

Entro il termine di scadenza delle ore 12.00 del 17/10/2018, stabilito dal Bando di gara per la presentazione delle offerte, sono pervenute all'Ufficio Protocollo n° 4 plichi:
1) prot. n. 2790 del 16/10/2018, da **SERENISSIMA VIGILANZA S.p.A.**, P.IVA 14034651001;
2) prot. n. 2811 del 17/10/2018, ore 9.10, da **CIVIS S.p.A.**, P.IVA 04060080159;
3) prot. n. 2813 del 17/10/2018, ore 9.40, da **PSS VIGILANZA S.r.l.**, P.IVA 03967960273;
4) prot. n. 2820 del 17/10/2018, ore 10.30, da i **CDS S.r.l.**, P.IVA 04084580275.

Con Decreto del Direttore n. 278 del 31/10/2018 è stata nominata la Commissione giudicatrice, ai sensi dell'art. 10 del Disciplinare di gara.

In data 28/11/2018, con nota prot. n. 3312, il RUP ha trasmesso al Direttore di ESU Venezia: il verbale di gara della seduta pubblica tenuta il 06/11/2018, gli atti del soccorso istruttorio avvenuto nei confronti della ditta PSS VIGILANZA e una sua relazione.

Nel verbale del 06/11/2018 risulta che la Commissione ha svolto l'esame della documentazione amministrativa dei 4 plichi e ha formulato la proposta di ammissione dei concorrenti: SERENISSIMA VIGILANZA S.p.A., CIVIS S.p.A. e CDS S.r.l. Nei confronti del concorrente PSS VIGILANZA, invece, la Commissione ha subordinato l'ammissione all'accertamento svolto dalla Stazione Appaltante, anche tramite soccorso istruttorio, sul possesso del requisito speciale di ammissione di cui all'art. 6, numero 5, del Disciplinare ovvero la certificazione "UNI 11068:2005", riguardante le "*centrali di telesorveglianza* -

caratteristiche procedurali, strutturali e di controllo". Infatti, la ditta PSS VIGILANZA non ha inserito nella busta "A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" la dichiarazione del possesso del suddetto certificato, né copia del certificato stesso.

Il RUP, ai sensi dell'art. 8 del Disciplinare, ha dato la possibilità alla ditta PSS VIGILANZA di trasmettere la suddetta documentazione, mediante soccorso istruttorio, *ex* art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, richiedendola con nota prot. n. 3017 del 07/11/2018.

La ditta PSS VIGILANZA ha risposto con nota prot. n. 3039 in data 08/11/2018, riportando alcune argomentazioni, che nel proseguo del presente provvedimento si commentano, ma omettendo di produrre la dichiarazione sul possesso della certificazione "UNI 11068:2005" o copia della certificazione stessa. In considerazione di tale ommissione si ritiene di dover escludere il concorrente dalla gara, per mancanza di un requisito speciale di partepazione espressamente richiesto dal Disciplinare di gara.

Sull'argomento si precisa quanto segue, al fine di rendere un quadro informativo completo del contesto normativo e procedimentale, pur non costituendo elemento necessario per giustificare l'esclusione del concorrente dalla gara, valendo per questo il semplice fatto che egli non ha presentato la documentazione richiesta, espressamente e chiaramente, dal Disciplinare di gara, quale requisito speciale di ammissione.

Nell'avviso della consultazione preliminare di mercato, approvato con Decreto del Direttore n. 80 del 29/03/2018 e pubblicato nel B.U.R. Veneto n. 36 del 13/04/2018, si indicava che la consultazione era finalizzata ad acquisire informazioni circa l'esistenza di operatori economici in grado di offrire i servizi con le caratteristiche descritte nella Scheda tecnica ivi allegata, a conoscere l'assetto del mercato di riferimento, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, ecc. La consultazione era aperta a tutti i soggetti di cui all'art. 45 del D.lgs. n. 50/2016, che non si trovassero nelle situazioni previste dall'art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016 (requisiti c.d. "generali"). L'avviso precisava che, in sede di gara, sarebbe stato *probabilmente* richiesto il possesso di questi requisiti "speciali":

- iscrizione nel Registro delle Imprese della CCIAA nella categoria pertinente;
- licenza prefettizia prevista dall'art. 134 del T.U.L.P.S. (R.D. n. 773/1931) e dall'art. 257 e ss. del R.D. n. 635/1940 per i servizi di vigilanza privata;
- *certificazione "OHSAS 18001:2007" riguardante il sistema di gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori;*
- certificazione "UNI 10891:2000" riguardante il servizio negli istituti di vigilanza privata;
- *certificazione "UNI 11068:2005" riguardante le centrali di telesorveglianza - caratteristiche procedurali, strutturali e di controllo.*

Il RUP, dopo aver terminato la consultazione preliminare (a cui ha partecipato anche la ditta PSS VIGILANZA), ha predisposto il Bando di gara e i suoi allegati cercando di definire i requisiti di partecipazione in modo da consentire la più ampia concorrenza e, nel contempo, di assicurare la partecipazione di operatori muniti di un certo livello minimo di qualificazione professionale. In tal senso è stato deciso di togliere, fra i requisiti di partecipazione inizialmente ipotizzati, la certificazione OHSAS 18001:2007 e di aggiungere quella sul sistema qualità UNI ENI ISO 9001:2015.

Pertanto, la ditta PSS VIGILANZA avrebbe potuto evidenziare già **in fase di consultazione preliminare** il suo mancato possesso della certificazione "UNI 11068:2005" o argomentare la non necessità in relazione all'oggetto dell'appalto; ma ciò non è avvenuto. Con la pubblicazione del Bando di gara, la ditta PSS VIGILANZA avrebbe potuto ancora intervenire su tale questione, chiedendo alla Stazione Appaltante di variare il Bando **in autotutela** o citandola in giudizio innanzi al TAR per ipotetica limitazione della concorrenza posta dai requisiti di partecipazione; ma anche questo non è avvenuto e su tale versante si segnala che il Codice del processo amministrativo (D.Lgs. n. 104/2010) stabilisce un termine di 30 giorni dalla pubblicazione del Bando.

L'art. 3 del Disciplinare di gara prevede la possibilità di chiedere dei chiarimenti sul Capitolato e/o sul Disciplinare stesso. In merito alla certificazione "UNI 11068:2005" è pervenuta una sola richiesta, a cui è stato risposto con il **Chiarimento n. 14 del 09/10/2018**. Veniva chiesto se, considerato che la certificazione "UNI 11068:2005" è stata aggiornata dalle norme "UNI CEI EN 50518:2011", il possesso di quest'ultima certificazione potesse parimenti valere per la partecipazione. La risposta data nel Chiarimento n. 14 è stata:

Occorre attenersi a quanto previsto dall'art. 6 del Disciplinare di gara per quanto attengono i requisiti speciali ivi elencati. Ogni certificazione presentata aggiuntiva, migliorativa, o più in generale, aggiornata rispetto a quella richiesta nei requisiti speciali, sarà valutata dalla Commissione Giudicatrice nel sub-elemento n. 1 "Struttura organizzativa dell'OE con riferimento all'appalto (personale, mezzi, certificazioni, ecc.)" del macroelemento n. 1 "ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI ESECUZIONE".

Il Chiarimento n. 14 del 09/10/2018, pertanto, ribadisce il rispetto di quanto previsto dal Disciplinare di gara, in relazione al possesso dei requisiti speciali di partecipazione.

Nella documentazione prodotta nella busta "A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" e nella fase di soccorso istruttorio, con la nota prot. n. 3039 in data 08/11/2018, la ditta PSS VIGILANZA cerca di persuadere la Stazione Appaltante che la mancanza del possesso della certificazione "UNI 11068:2005" o della più recente "UNI CEI EN 50518:2011" non è

elemento che inficia la sua capacità professionale, perché essa opera in ambito territoriale 3 e, per tale ambito, non risulta tenuta al possesso delle suddetta certificazione, che invece la legge (D.M. n. 269/2010 e D.M. n. 56/2015) richiede solo agli istituti di vigilanza operanti in ambito territoriale 4 e 5. Occorre quindi porre l'attenzione al fatto che la richiesta del possesso della certificazione "UNI 11068:2005" (o del suo aggiornamento) non proviene dalla normativa nazionale (così come, ad esempio, non sussiste un obbligo normativo per il possesso della certificazione sul sistema qualità UNI ENI ISO 9001:2015; anch'essa richiesta dal Disciplinare) ma proviene dal Bando di gara (nello specifico, dal Disciplinare) che è ***lex specialis*** (*principio interpretativo che vuole privilegiata, a tutela dell'affidamento delle imprese, l'interpretazione letterale, dalla quale è consentito discostarsi solo in presenza di una obiettiva incertezza delle clausole del bando*). ***L'interpretazione degli atti di gara pertanto deve essere letterale, eccetti i casi di palese incertezza*** (v. Sent. Cons. Stato, 18 giugno 2018, n. 3715). Se dovesse darsi credito alla tesi della ditta PSS VIGILANZA, allora altri operatori potrebbero asserire, ad esempio, di poter partecipare alla gara anche in mancanza della certificazione del sistema qualità UNI ENI ISO 9001:2015, perché non tenuti per legge o dichiarando di rispettarne i precetti producendo certificazioni di ditte o enti diversi dagli Organismi di Certificazioni abilitati. In un contesto di questo tipo, il bando di gara perderebbe il suo valore di riferimento.

La decisione di escludere il concorrente PSS VIGILANZA dalla gara per difetto della certificazione "UNI 11068:2005" (o del suo aggiornamento), opera in ossequio al principio della ***par conditio***, stante il quale *nessun concorrente può avere un trattamento differenziato nei confronti delle regole della gara, che devono essere preventivamente disposte in modo chiaro per tutti e devono essere applicate allo stesso modo nei confronti di tutti, cosicché le regole devono essere osservate rigorosamente e non possono essere derogate in favore di qualcuno dei concorrenti*. Per fare un esempio anche su questo punto si fa riferimento, da un lato, ai possibili operatori che non hanno partecipato alla gara perché in difetto dei requisiti pur essendo interessati all'appalto, e, dall'altro lato, agli operatori che sono stati ammessi alla gara e non vogliono vedere ampliata la platea dei concorrenti oltre i margini stabiliti dal Bando.

Infine, si da un commento alla documentazione fornita da PSS VIGILANZA al posto della certificazione "UNI 11068:2005".
Nel DGUEe la ditta PSS VIGILANZA fornisce delle risposte ambigue, in quanto a pagg. 28-29 afferma di non poter presentare certificati rilasciati da Organismi indipendenti a conferma delle norme di garanzia della qualità e nello spazio dedicato alla spiegazione e

precisazione di quali altri mezzi di prova dispone riporta: "possesso certificazioni ISO 9001:2015 – UNI 10891:2000 e conformità centrale alla norma UNI 11068:2005".

D: Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale

L'articolo 62, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti criteri di selezione

Certificati rilasciati da organismi indipendenti a conferma delle norme di garanzia della qualità

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa le norme prescritte di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per le persone con disabilità?

-28-

Risposta fornita?

OSì

●No

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova relativi al programma di garanzia della qualità si dispone:

Possesso certificazioni: -iso 9001:2015 -UNI 10891:2000 e conformità centrale alla norma UNI 11068:2005

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una banca dati di uno Stato membro UE?

OSì

●No

Certificati rilasciati da organismi indipendenti su sistemi o norme di gestione ambientale

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare che egli rispetta i sistemi o le norme di gestione ambientale prescritti?

Risposta fornita?

OSì

●No

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova relativi ai sistemi o alle norme di gestione ambientale si dispone:

non previsto per il tipo di attività

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una banca dati di uno Stato membro UE?

OSì

●No

Fine

In un separato documento la ditta PSS VIGILANZA dichiara:

DICHIARA

CERTIFICAZIONI QUALITA' di essere in possesso dei certificati di attestazione qualità ISO 9001:2015 e UNI 10891:2000 e che le stesse, in allegato, sono conformi all'originale. Si allega inoltre dichiarazione di conformità della ns. Centrale Operativa Urmet alla norma UNI 11068:2005, conforme all'originale

Il documento che PSS VIGILANZA chiama "*dichiarazione di conformità della loro centrale operativa URMET alla norma UNI 11068:2005*" è in realtà un documento privo di data e di firma identificata e autenticata della società URMET ATE S.r.l. (azienda che opera nel settore degli istituti di vigilanza, progettando e realizzando apparecchiature ed applicazioni specifiche), che dichiara la "*conformità del software gestionale «ATE ARGO» ai requisiti della norma UNI 11068:2005*". Trattasi, quindi, di un documento che si riferisce esclusivamente al software gestionale (non all'intera centrale operativa) e non proviene da un Organismo indipendente di attestazione.

Nell'ambito del soccorso istruttorio, PSS VIGILANZA riproduce nuovamente il suddetto documento ed aggiunge la nota del Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per le comunicazioni, prot. 16682 del 14/10/2013, che esprime "*parere tecnico positivo riguardo la sussistenza dei requisiti dei sistemi di comunicazione radio/telefonia di cui all'allegato E del D.M. 269/2010 presso la centrale operativa di via dell'Elettricità 39, Marghera*". Anche in questo si tratta di un documento che riguarda un aspetto specifico della centrale operativa, e anch'esso non equiparabile e sostituibile con la certificazione di conformità alla norma "UNI 11068:2005" (o suoi aggiornamenti).

TUTTO CIÒ PREMESSO

IL DIRETTORE

VISTO il Bando di gara e i suoi allegati, approvati con Decreto n. 235 del 11/09/2018, per l'appalto dei servizi di presidio, vigilanza e sicurezza delle rr.uu. e altre strutture aziendali (CIG n. 76054052C0);

DATO ATTO che il Bando e gli avvisi di gara sono stati correttamente pubblicati, come stabilito dagli artt. 72, 73 e 216, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016;

VISTE le richieste di chiarimento formulate sul Bando di gara, ai sensi dell'art. 3 del Disciplinare di gara, e le risposte puntualmente rese da RUP;

VISTI i plichi pervenuti all'Ufficio Protocollo di ESU Venezia nei termini e nelle modalità stabilite dal Bando di gara;

VISTO il proprio Decreto n. 278 del 31/10/2018, con cui è stata nominata la Commissione giudicatrice, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e, stante il periodo transitorio ante vigenza dell'Albo dei commissari presso ANAC, l'art. 84 del D.Lgs. n. 163/2006;

VISTA la nota del RUP prot. n. 3312 del 28/11/2018, con cui egli trasmette:

- il verbale di gara della seduta pubblica del 06/11/2018, sottoscritto dalla Commissione giudicatrice e dal Segretario verbalizzante (allegato 1);
- gli atti del soccorso istruttorio avvenuto nei confronti della ditta PSS VIGILANZA, prot. n. 3017 del 07/11/2018 (allegato 2) e prot. n. 3039 in data 08/11/2018 (allegato 3);
- la relazione del RUP sul possesso del requisito speciale della ditta PSS VIGILANZA (allegato 4);

PRESO ATTO che:

- le ditte SERENISSIMA VIGILANZA S.p.A., CIVIS S.p.A. e CDS S.r.l. hanno presentato la documentazione amministrativa prescritta dal Disciplinare di gara, in maniera completa e corretta;
- la ditta PSS VIGILANZA non ha presentato la dichiarazione sul possesso della certificazione "UNI 11068:2005" (o suo aggiornamento), come richiesto dall'art. 6 del Disciplinare di gara e come ribadito nel Chiarimento n. 14 del 09/10/2018;
- la ditta PSS VIGILANZA non ha documentato il possesso della certificazione "UNI 11068:2005" (o suo aggiornamento) neanche in fase di soccorso istruttorio;

VISTA la documentazione fornita da PSS VIGILANZA al posto della certificazione "UNI 11068:2005";

SENTITI i pareri del RUP, della Commissione giudicatrice e del Responsabile dell'Ufficio Economato e C.d.G., in merito alla condizione di ammissione o esclusione della ditta PSS VIGILANZA alla gara in oggetto;

RITENUTO di:

- ammettere alle successive fasi di fara i concorrenti: SERENISSIMA VIGILANZA S.p.A., CIVIS S.p.A. e CDS S.r.l.;
- escludere dalla gara la ditta PSS VIGILANZA, per mancanza del requisito speciale di partecipazione inerente il possesso della certificazione "UNI 11068:2005" (o suo aggiornamento), stabilito dall'art. 6 del Disciplinare di gara;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 "*Codice dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi";*

VISTA la L.R. Veneto n. 8/1998 "*Norme per il diritto allo studio*";

D E C R E T A

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di **ammettere** la partecipazione alla gara per l'appalto dei servizi di presidio, vigilanza e sicurezza delle rr.uu. e altre strutture aziendali (CIG n. 76054052C0), i seguenti operatori economici:
   - **SERENISSIMA VIGILANZA S.p.A.**, P.IVA 14034651001;
   - **CIVIS S.p.A.**, P.IVA 04060080159;
   - **CDS S.r.l.**, P.IVA 04084580275.
3. di **escludere** la partecipazione alla gara per l'appalto dei servizi di presidio, vigilanza e sicurezza delle rr.uu. e altre strutture aziendali (CIG n. 76054052C0) il seguente operatore economico:
   - **PSS VIGILANZA S.r.l.**, P.IVA 03967960273;
4. di pubblicare il presente provvedimento nell'albo pretorio *on line* e un avviso dello stesso nella specifica sezione informativa della gara, al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell' art. 120, comma 2-bis, del Codice del processo amministrativo (D.Lgs. n. 104/2010);
5. di trasmettere copia del presente provvedimento, mediante p.e.c., a tutti gli operatori concorrenti alla gara entro due giorni dalla data di adozione, indicando l'ufficio e il collegamento informatico dove sono disponibili i relativi atti, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016;
6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile;
7. di dare atto che ai sensi dell'art. 120, comma 2 bis, del D.lgs n. 104/2010, come modificato dall'art. 204, del D.lgs n. 50/2016, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto entro 30 gg. decorrenti dalla sua pubblicazione sul sito web del committente;
8. di dare atto che il presente provvedimento non comporta costi;
9. di trasmettere il presente decreto alla Commissione giudicatrice per i seguiti di competenza.

IL DIRETTORE

Dott. Daniele Lazzarini

Il presente atto è copia conforme all'originale.

IL DIRETTORE
Dott. Daniele Lazzarini

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)